CORRETTIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI

NOVITA' IMPIANTO NORMATIVODEL D.LGS 36/2023

FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI – REVISIONE PREZZI – VARIANTI PROGETTUALI

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Ing. Diego Finazzi

Regio Decreto 20 marzo 1865, n. 2248 Allegato F
Legge Fonadamentale sulle Opere Pubbliche

ORDINE DEGLI
INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI
BERGAMO

Ing. Diego Finazzi

Ing. Diego Finazzi

Regio Decreto 25 maggio 1895, n°350

Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Ing. Diego Finazzi

In Italia dagli albori dell'Italia unita fino al 1994, abbiamo avuto due sole norme: la legge sui lavori pubblici del 1865 e soprattutto il regolamento n. 350 del 1895. **In cento anni due sole norme,** anzi sostanzialmente una sola. Quella norma ha retto in modo fermo e immutato le sorti dei lavori pubblici e le nostre menti per oltre cento anni, senza che **nessuno dovesse ricorrere a interpretazioni, interpolazioni, pareri contro o pro veritate**, etc. Poi, un brutto giorno arrivò sorniona la cosiddetta legge Merloni…

Dal 1994 al 2002 la Legge n. 109/94 avrà ben quattro versioni, per essere poi soppiantata dal D.Lgs. 163 nel 2006, che introduce il concetto di “Codice dei contratti”. Nel 2016 arriva il D.Lgs. 50, che subisce un primo “correttivo” appena un anno dopo; il D.Lgs. 56 del 2017, e nel 2019 il cosiddetto Decreto “Sbloccacantieri” del 2019, “che si dice prelude a un riordino di tutta la normativa sugli appalti. Infatti arriva il D.Lvo 36 del 2023 oggi novato dal Decreto correttivo

PRONCIPI FONDAMENTALI

Principio del risultato.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

Principio della fiducia.

L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

Principio dell'accesso al mercato.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

VARIANTI IN CORSO D'OPERA. QUANDO?

Vediamo quali sono le motivazioni evidenziate dalla nuova norma:

- le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
- i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
- le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.

Articolo 120. - Modifica dei contratti in corso di esecuzione.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, **i contratti** di appalto possono essere **modificati senza una nuova procedura di affidamento** nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche**, la struttura del contratto** o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa **possano ritenersi inalterate**:

a) se le **modifiche**, a prescindere dal loro valore monetario**,** sono state **previste in clausole chiare**, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione

b) per la **sopravvenuta necessità di lavori**, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale**, ove un cambiamento** del contraente nel contempo:

1) **risulti impraticabile** per motivi economici o tecnici;

2) comporti per la stazione appaltante **notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi**;

Ing. Diego Finazzi

c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze: 1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono	**c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:** **1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;** **2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;**

previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara; 2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124; 3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.	**3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;** **4) le difficolta di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.** d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze: 1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara; 2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124; 3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

QUINTO D'OBBLIGO
Cos'è il quinto d'obbligo?

Il quinto d'obbligo si inserisce tra le possibilità di modifica del contratto d'appalto in corso di esecuzione **senza la necessità di una nuova procedura di affidamento**, ma solo nel caso in cui **la modifica rimanga entro il limite di un quinto dell'importo contrattuale** (da cui prende il nome).

Molte sentenze del TAR si sono pronunciate in merito e sono concordi nell'affermare che il quinto d'obbligo riguarda **circostanze imprevedibili** in corso di esecuzione, circostanze che una volta sopraggiunte richiedono necessariamente un aumento o una diminuzione delle prestazioni.

In determinate circostanze ed entro precisi limiti, **durante l'esecuzione del contratto**, è possibile introdurre modifiche sia soggettive che oggettive, purché si preservi il principio dell'equilibrio contrattuale. L'articolo 120 del codice prevede che i contratti possano essere modificati senza dover ricorrere ad un nuovo affidamento, a condizione che tali **modifiche non alterino la struttura del contratto** . Le modifiche che possono essere apportate al contratto senza dover procedere ad una nuova gara sono classificabili in diverse categorie, ognuna soggetta a specifiche condizioni, tra le quali si configura il **quinto d'obbligo**, ossia la necessità di apportare modifiche fino ad un quinto dell'importo contrattuale pattuito.

Riassumendo **si può ricorrere al quinto d'obbligo**:

- **solo in fase di esecuzione** del contratto;
- qualora sia stato espressamente **previsto negli atti di gara**;
- **nei limiti** dell'importo previsto negli atti di gara.

Quinto d'obbligo – Acquisizione CIG

Nonostante l'articolo 14, comma 4 – in tema di corretto calcolo dell'importo dell'appalto – non richiami il quinto d'obbligo ma solo le opzioni di durata del contratto (ad esempio il rinnovo), l'importo in aumento deve essere ricompreso nel calcolo per l'individuazione della soglia e per l'acquisizione del Cig?

Nel **parere 2713/2024** si conferma questa disciplina evidenziando come le ragioni risultino chiaramente esplicitate nella relazione tecnica che accompagna il **BANDO TIPO n° 1/2023** dell'Anac. In questa, infatti, si spiega che "rispetto alle precedenti versioni del bando tipo e alle indicazioni fornite sul punto" dall'Anac con il nuovo bando tipo è stata adottata una diversa interpretazione della fattispecie anche "sulla base delle considerazioni offerte nella Relazione illustrativa" che accompagna il codice. Nella relazione predisposta dagli estensori del codice, infatti, si è valorizzata **l'esigenza "di prevedere il c.d. quinto d'obbligo" fin dai "documenti di gara iniziali**, per rendere la previsione compatibile con le fattispecie di modifica consentite dalla direttiva, con ciò qualificando la fattispecie come ipotesi di modifica". In pratica la fattispecie del quinto d'obbligo è stata configurata come "esemplificazione delle ipotesi di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 120 ed inserita nel calcolo del valore complessivo dell'appalto". **Pertanto, conclude il parere "il quinto d'obbligo va ricompreso nel valore stimato dell'appalto ex art. 14, c. 14, D.Lvo 36/2023".**

La questione sul quinto d'obbligo, negli appalti, è riferibile all'interpretazione dell'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023, C 9. In particolare, con la nuova norma, detto istituto del quinto d'obbligo per la perizia di variante, deve trovare previsione già nei documenti di gara, ed e' riferibile anche all'individuazione della soglia e per **l'acquisizione del CIG**, nel caso in cui sia stata inserita la previsione del quinto d'obbligo in aumento.

Il parere del Supporto Giuridico del Mit, mediante risposta numero 2714 del 21.6.24, ha ritenuto, come previsto dall'ANAC, nel Bando tipo n. 1/2023 che **nel valore stimato dell'appalto va compreso anche il c.d. 'quinto d'obbligo'**

IL QUINTO D'OBBLIGO

1. **Importo della perizia di variante inferiore al quinto d'obbligo** – ovvero di importo inferiore al 20% dell'importo contrattuale – è il caso in cui l'appaltatore è obbligato ad eseguire i lavori oggetto di variante, agli stessi patti, prezzi e condizioni dei lavori previsti dal contratto principale. E' il caso in cui, l'Appaltatore e la Stazione Appaltante stipulano un **atto di sottomissione**, la cui firma è dovuta dal primo soggetto.

2. **Importo della perizia di variante superiore al quinto d'obbligo** – ovvero di importo superiore al 20% dell'importo contrattuale – è il caso in cui l'appaltatore può negoziare a prezzi diversi i lavori oggetto di variante. E' il caso in cui, l'Appaltatore e la Stazione Appaltante stipulano un **atto aggiuntivo** al contratto principale.

MODIFICHE SOSTANZIALI (art. 120, c.6)

La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, **avrebbero consentito di ammettere candidati diversi** da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro **a favore dell'aggiudicatario** in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva **inizialmente aggiudicato** l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).

PERIZIA NON PERIZIA (MODIFICHE NON SOSTANZIALI)

Non sono considerate **sostanziali** (comma 7 dell'articolo 120 viene modificato) **fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico**, **le modifiche** al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

- se **assicurino risparmi**, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione o per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
- se **si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative** in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, **significativi miglioramenti** nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;
- se si fanno **interventi imposti dal direttore dei lavori** per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.

Art. 120 - Comma 7

Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera: a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;	**Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:** **a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in**

b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.	**compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;** **b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;** **c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.**

VARIANTE PER PAGARE COMPENSAZIONI

le compensazioni possono essere riconosciute mediante la redazione di una perizia di variante, le cui **le circostanze impreviste ed imprevedibili**, sono costituite **dall'anomalo incremento dei costi** a base di contratti di appalto in essere, ma che:

- ❖ Assicuri risparmi all'opera che si sta realizzando;
- ❖ Non sia alterata la natura generale del contratto;
- ❖ Sia preservata la piena funzionalità dell'opera;
- ❖ Senza che ci siano aggravi per la finanza pubblica;
- ❖ Che sia prevista nei documenti che hanno espletato la funzione di evidenza pubblica (bando di gara o disciplinare) con clausole chiare, precise ed inequivocabili

PERIZIA E REDAZIONE NUOVI PREZZI

Qualora si rediga una **perizia di variante** per modifiche contrattuali, è fondamentale che per le categorie di lavorazioni non previste in progetto, e per le quali **non siano fissati prezzi contrattuali**, è necessario provvedere all'utilizzo e alla redazione di nuovi prezzi contrattuali valutati e redatti secondo le seguenti modalità:

- desumendoli dai prezzari utilizzati per la redazione del progetto;

- redigendoli con nuove analisi dei prezzi, riscontrando i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore.

Qualora l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così redatti, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi.
Qualora l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono accettati

NUOVO COMMA – ERRORE PROGETTUALE

Art. 120 - Comma 15 bis)	
	Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e L'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato.

NUOVO COMMA – ERRORE PROGETTUALE

Art.41.c.8-bis. In caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. È nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.

ERRORE PROGETTUALE

Ma cosa si intende per errore di progettazione?
Sono:

- l'inadeguata valutazione dello stato di fatto;
- la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione;
- il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta;
- la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

PERIZIA E SOSPENSIONE LAVORI

Articolo 121. - Sospensione dell'esecuzione.

1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

PERIZIA E SOSPENSIONE LAVORI

Ma la **sospensione lavori** per la redazione di una **perizia di variante** è sempre legittima?

E' una domanda lecita da farsi, anche perché le sospensioni lavori gravano sui bilanci dei **cantieri** nell'esecuzione delle commesse.

L'articolo 121 comma 1 e 2 del **Codice**, parla dell'ammissibilità della **sospensione lavori per cause imprevedibili che pregiudicano la corretta conduzione dei lavori**.

Anche precedentemente le **sospensioni lavori** ammesse per redigere una **perizia di variante**, sono previste ai sensi **dall'articolo 159 comma 2 del Dpr 207/2010** .

La redazione della **perizia di variante** e la **sospensione dei lavori** è ammessa, tassativamente, solo nel caso in cui dette **motivazioni erano impreviste ed imprevedibili** al momento della **progettazione**.

Per casi legati a:

- eventi riguardante la natura dei beni su cui si interviene che si verificano in corso d'opera o a seguito di **rinvenimenti imprevisti ed imprevedibili in fase progettuale**.
- casi previsti dall'articolo 1664 del codice civile (sezione relativa ai contratti);
- al manifestarsi di errori ed omissioni del **progetto esecutivo** che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera;

Se le lavorazioni da prevedersi in variante pregiudicano che i lavori possano procedere utilmente, allora

per tali motivi le **sospensioni lavori possono essere considerate** ammissibili, sentito anche il parere del **progettista** e del **direttore dei lavori**.

In questi casi, la sospensione è ammessa per la redazione della **perizia di variante** ed il tempo della stessa va commisurato alla complessità delle modifiche da introdurre nel progetto. Eventualmente **valutare una sospensione parziale**.

ART. 60 - REVISIONE PREZZI

Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è **obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi** riferite alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano i seguenti indici sintetici:

Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito L'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis.

L'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli

indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

ALLEGATO II.2-bis.
Modalità applicazione delle clausole di revisione dei prezzi

ORDINE DEGLI
INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI
BERGAMO

Ing. Diego Finazzi

Dette clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:

a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;

INCREMENTO PREZZI E VARIANTE

Dunque tra le circostanze indicate sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera.

INCREMENTO PREZZI E VARIANTE

La stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una **variante in corso d'opera che assicuri risparmi**, rispetto alle previsioni iniziali, **da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.**

COMUNCAZIONI DEL RUP SULLE PERIZIE – ART.120,C. 15

Si osservano, in relazione alle modifiche del contratto, nonché

in relazione alle varianti in corso d'opera, gli **oneri di comunicazione e di trasmissione** all'ANAC, a cura del RUP,

individuati dall'allegato II.14.art.5.C.11 e 12.

COMUNCAZIONI DEL RUP SULLE PERIZIE

Il comma 11 e 12 dell'Allegato II.14, disciplina le **comunicazione a carico del il Responsabile Unico del Procedimento**, per le **perizie di variante**. Infatti, il Rup è tenuto a trasmettere comunicazioni all'Anac, come descritto nella suddetta normativa, secondo le seguenti scadenze:

1. entro 30 giorni dall'approvazione della variante da parte della stazione appaltante, per **appalti pari o superiori alla soglia comunitaria**, e con variante la cui incidenza riguardante i maggiori **importi eccedente il 10%** dell'importo originario del contratto, il Rup invia all'ANAC l'atto di validazione della perizia, una relazione del Rup sulle motivazioni della variante, il progetto esecutivo;
2. entro 30 giorni dall'approvazione della variante da parte della stazione appaltante, per **appalti inferiori o pari alla soglia comunitaria**, e con variante la cui incidenza dei maggiori **importi inferiori o pari al il 10%** dell'importo originario del contratto, il Rup invia all'Osservatorio Regionale competente, la comunicazione riguardante tale perizia.

Per cui riepilogando il Responsabile Unico del Progetto deve trasmettere:

1) appalti inferiori alla soglia comunitaria con varianti inferiori al 10% del contratto,
la comunicazione della variante viene inviata dal Rup all'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante della variante.

2) per appalti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie le varianti di importo superiore al 10% dell'importo originario del contratto, sono trasmessi dal Rup all'ANAC, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante della variante.

COMUNCAZIONI DEL RUP SULLE PERIZIE – ART.120,C. 15

Nel caso in cui l'ANAC accerti

l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'articolo 222.

In caso di inadempimento agli

obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle

varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 222, comma 13.

CONCLUDENDO

Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) art 120,
il contratto può essere modificato
solo se l'eventuale aumento di prezzo non
ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale.
In caso di
più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.
Tali modifiche successive non eludono
l'applicazione del codice.

CONCLUDENDO

I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto sopra, **senza necessità di una nuova procedura**, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, **se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori**:

a) le soglie fissate all'articolo 14;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture**; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori**; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

Occorre essere rispettosi:

- Delle soglie economiche per la redazione di varianti,

- E' fondamentale, che l'affidamento non alteri la natura complessiva del contratto.

ORDINE DEGLI
INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI
BERGAMO

Ing. Diego Finazzi

GRAZIE PER L'ATTENZIONE